

Assicurazione Infortuni e Malattia

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
(DIP Danni)

Compagnie:
MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto:
AF/16/540

Data di aggiornamento: 01/10/2018

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Si tratta di una polizza infortuni e malattia facoltativa che ha lo scopo di proteggere l'assicurato o i suoi eredi da eventi dannosi che possono colpire la sua persona e limitare la capacità di pagamento del canone di locazione.



Che cosa è assicurato?

La polizza prevede le seguenti garanzie:

✓ **Decesso** da infortunio

Somma assicurata: il totale dei canoni di locazione mensili residui alla data del sinistro. Se il decesso si verifica nel primo anno di durata della polizza, la Compagnia rimborsa una somma aggiuntiva pari all'importo delle bollette relative all'immobile oggetto di locazione, regolarmente pagate dagli eredi dell'assicurato, con data di scadenza compresa tra il giorno del decesso ed i successivi 12 mesi.

✓ **Inabilità Temporanea Totale** da infortunio o malattia

Somma assicurata: il totale dei canoni di locazione mensili che hanno scadenza nel periodo di inabilità. Se l'infortunio o la prima diagnosi della malattia avvengono nel primo anno di durata della polizza, la Compagnia rimborsa una somma aggiuntiva pari all'importo delle bollette relative all'immobile oggetto di locazione, regolarmente pagate dall'assicurato, che hanno scadenza nel periodo di inabilità.

✓ **Perdita Involontaria di Impiego** a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo

Somma assicurata: il totale dei canoni di locazione mensili che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa. Se il sinistro si verifica nel primo anno di durata della polizza, la Compagnia rimborsa una somma aggiuntiva pari all'importo delle bollette relative all'immobile oggetto di locazione, regolarmente pagate dall'assicurato, che hanno scadenza nel periodo di interruzione del lavoro.

La prestazione massima pagabile per ogni garanzia varia in funzione del piano assicurativo scelto.



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurabili coloro che abbiano sottoscritto il contratto di locazione con il coniuge, un parente entro il 3° grado o un affine entro il 2° grado.



Ci sono limiti di copertura?

Per tutte le garanzie sono escluse dalla polizza le conseguenze:

- ! di una malattia insorta o di un infortunio verificatosi prima della data di inizio della polizza;
- ! dell'uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico;
- ! di stati di alcolismo acuto o cronico;

- ! di un'affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus HIV o all'AIDS;
- ! di tutti gli atti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato;
- ! di guerra o insurrezione;
- ! di qualsiasi incidente aereo (eccetto se l'assicurato si trova come semplice passeggero a bordo di un volo commerciale);
- ! di atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora l'assicurato vi abbia preso parte attiva;
- ! di tutti i rischi nucleari.

Per la garanzia **Decesso** è inoltre escluso:

- ! il suicidio dell'assicurato accaduto nei 2 anni successivi alla data di inizio della copertura assicurativa.

Per la garanzia **Inabilità Temporanea Totale** è previsto:

- ! un periodo di franchigia assoluta di 30 giorni consecutivi a partire dal primo giorno di inabilità.

Sono inoltre escluse le conseguenze:

- ! di malattie mentali o disturbi psichici in genere;
- ! di ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata;
- ! della gravidanza, del puerperio e delle patologie correlate.

Per la garanzia **Perdita Involontaria di Impiego** è previsto:

- ! un periodo di carenza di 90 giorni consecutivi a partire dalla data di inizio della polizza;
- ! un periodo di franchigia assoluta di 30 giorni consecutivi a partire dal primo giorno di inabilità.

Sono inoltre esclusi:

- ! i licenziamenti notificati prima della data di inclusione in copertura o durante il periodo di carenza;
- ! i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali;
- ! i licenziamenti tra coniugi, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado;
- ! le dimissioni e le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro;
- ! i licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;
- ! le cessazioni - anticipate o alla loro scadenza - dei contratti di lavoro a tempo determinato, stagionali, temporanei o ad interim;
- ! il raggiungimento dell'età di quiescenza o dell'età necessaria per l'erogazione della pensione anticipata (ex pensione di anzianità) ovvero in caso di applicazione del regime di prepensionamento;
- ! le situazioni di disoccupazione, riduzione o sospensione dell'attività lavorativa che diano luogo all'indennizzo da parte della cassa integrazione guadagni ordinaria, edilizia o straordinaria o da parte di qualunque altro fondo di assistenza nei confronti del lavoratore secondo quanto previsto dalla normativa vigente applicabile.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, tuttavia l'Inabilità Temporanea Totale deve essere accertata da un medico che sia abilitato ad esercitare la sua attività in un paese membro dell'Unione Europea.



Che obblighi ho?

- Hai il dovere di pagare il premio.
- In caso di sinistro, hai il dovere di denunciarlo tempestivamente per iscritto alla Compagnia e di presentare i documenti elencati nel modulo di denuncia.



Quando e come devo pagare?

Il premio è unico e comprensivo di imposta. Al premio va aggiunto un importo fisso pari a € 34,92.

Il premio viene pagato al broker tramite assegno o bonifico bancario ed è versato da quest'ultimo alla Compagnia in via anticipata ed in un'unica soluzione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa inizia dalle ore 24.00 della data di sottoscrizione del contratto di locazione e rimane in vigore per la durata del contratto di locazione, con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 48 mesi.



Come posso disdire la polizza?

In caso di ripensamento, hai diritto di recedere dal contratto a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata alla Compagnia entro 60 giorni dalla data di inizio della polizza. In questo caso hai diritto di ottenere - entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso - il rimborso del premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte e della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.